

STATUTO

**ARCADIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIALE CAMPANIA 33

Numero REA: MI - 2528267

Codice fiscale: 03765640366

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita la Società “ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali	
	sulla cooperazione e della legge 8 novembre 1991 n. 381 si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società per azioni.	
	Art. 2 (Sede)	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Milano e sede secondaria nel Comune di	
	Peschiera Borromeo.	
	L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra	
	indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio	
	succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.	
	Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci deliberare il trasferimento della sede in	
	Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.	
	Art. 3 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 4 (Scopo mutualistico)	
	4.1 La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione dei servizi sociosanitari ed educativi (cooperative tipo A), con particolare attenzione	

	a persone portatrici di handicap, psichici, fisici e/o sensoriali, gli ex degenti di istituti	
	psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in	
	età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative	
	alla detenzione, i profughi ed i richiedenti Protezione internazionale, sussidiaria e	
	umanitaria. La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.	
	4.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono:	
	la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	4.3 La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali	
	e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	4.4 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle	
	risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	4.5 Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci	
	lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze	
	produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o	
	in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.	
	4.6 La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	5.1 In conformità ai requisiti ed agli interessi dei soci, la Cooperativa si propone di esercitare	

	la propria attività secondo principi di mutualità prevalente, così come definiti dall'art. 2512	
	c.c., avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e/o degli apporti di beni o	
	servizi da parte dei soci cooperatori, le seguenti attività:	
	a) la fornitura di servizi alle persone nei settori della psicologia e sue derivazioni, dell'area	
	ludico-espressiva, espressiva, della musicoterapica, dell'area scolastica e del supporto e	
	sostegno scolastico ai minori; avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti	
	negli appositi albi professionali;	
	b) servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza agli anziani, extra	
	comunitari e emarginati, domiciliare e non, anche attraverso l'amministratore di sostegno;	
	c) servizio di ludoteca;	
	d) attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;	
	e) nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello	
	individuale, familiare e sociale;	
	f) nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e	
	la gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa;	
	g) l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale;	
	l'attività di animazione e socializzazione organizzando feste di compleanno e di animazione	
	esterna, servizio catering;	
	h) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento	
	professionale per gli operatori del settore;	
	i) l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico;	
	j) l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere, alla pet	
	teraphy, all'arte-terapia e alle discipline orientali;	
	k) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere,	
	servizi di doposcuola;	

	l) istituzione e gestione di strutture educativo – assistenziali per i minori e mamma con	
	bambino;	
	m) istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi	
	all'utenza;	
	n) istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale;	
	o) istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati;	
	p) attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia;	
	q) la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino;	
	r) istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopo parto;	
	s) istituzione e gestione di case di riposo;	
	t) istituzione e gestione case famiglia;	
	u) istituzione e gestione di case protette di 1° e 2° livello;	
	v) istituzione e gestione strutture chiamate «dopo di noi»;	
	w) iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle	
	loro famiglie;	
	x) acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative	
	attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi,	
	finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc.;	
	y) gestione centri di prima e seconda accoglienza per adulti in difficoltà, e centri residenziali	
	per minori stranieri non accompagnati e penali;	
	z) promozione di associazioni di volontariato per prestazione gratuita all'interno delle attività	
	della cooperativa;	
	aa) stipulazione di convenzioni con enti pubblici, privati e altre fondazioni e/o cooperative;	
	ab) istituzione e gestione di poliambulatorio per persone svantaggiate;	
	ac) istituzione e gestione di attività all'interno di casche sociali;	

	ad) istituzione di progetti e centri per il sostegno nella cura delle ludopatie, disturbi alimentari.	
	5.2 La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale e integrata, così come	
	previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a	
	favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività	
	causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.	
	5.3 A tali fini, la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte	
	dello Stato che da enti regionali, locali e della Comunità Europea.	
	Su delibera dell'Organo Amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria	
	e alle relative associazioni provinciali e altri organismi economici e sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	5.4 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	5.5 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	5.6 Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione	
	di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	

	5.7 La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	5.8 La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti	
	finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	5.9 L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529	
	c.c. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 (Soci e azioni)	
	6.1 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e	
	alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le	
	scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto	
	disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico	

	professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed	
	al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a	
	ciascuna delle categorie suindicate.	
	6.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei	
	Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	6.4 In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.	
	6.5 Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25	
	(venticinque) ciascuna. Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai	
	limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono	
	rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali	
	consegue all'iscrizione nel libro dei soci.	
	6.6 Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede	
	o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie	
	azioni e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	

	per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione al tribunale	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	7.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo	
	comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo,	
	denominati "Soci in prova".	
	7.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	7.3 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo	
	Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a	
	cinque anni.	
	7.4 I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il	
	periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della	
	Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti	
	ai medesimi obblighi, salvo il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.	
	7.5 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente Statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a	
	quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della	

	scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 8 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere	
	ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	Art. 9 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al	
	successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da azioni trasferibili. Il valore nominale di ciascuna azione è pari a euro 500,00	
	(cinquecento).	
	Art. 10 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	10.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei	
	titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	10.2 Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il	
	proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo	
	articolo 23.	
	10.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero	
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di	
	quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).	
	Art. 11 (Deliberazione di emissione)	

	11.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di	
	opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali	
	riserve divisibili.	
	11.2 Al socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della società.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando proporzionalmente al voto di ciascun socio un coefficiente correttivo	
	tale da far sì che i voti esercitabili dai soci sovventori nel complesso non superino il rapporto	
	di un terzo del totale dei voti.	
	11.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	Art. 12 (Recesso dei soci sovventori)	
	12.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	

	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	12.2 Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 13 (Domanda di ammissione)	
	13.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	13.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	

	c) la carica e/o il ruolo della persona che sottoscrive la domanda in nome e per conto della	
	società, associazione o ente di cui sopra.	
	13.3 L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	13.4 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza	
	a ciascuna delle categorie suindicate.	
	13.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	13.6 L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	13.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 14 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei	
	Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della	

	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 15 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 16 (Recesso del socio)	
	16.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio	
	sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale,	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla	
	quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi	
	in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di	
	volontariato presso la stessa.	
	16.2 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	16.3 Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.	
	41 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	16.4 Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	

	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto	
	del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 17 (Esclusione)	
	17.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i	
	requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni	
	materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da	
	compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali	
	ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si	
	fonda il rapporto sociale;	

	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta	
	gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale	
	ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	17.2 L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci	
	destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che	
	insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	
	Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato	
	dagli artt. 41 e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 19 (Liquidazione)	
	19.1 I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni	
	effettivamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	19.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Art. 20 (Morte del socio)	

	20.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	il rimborso delle azioni effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente art. 19.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale	
	risultino gli aventi diritto.	
	Art. 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	21.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni effettivamente versate in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore	
	degli eredi del socio defunto.	
	21.2 Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	21.3 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono	
	il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	21.4 Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	azioni o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 del codice civile.	
	21.5 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	

	21.6 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi	
	del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	22.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore pari ad	
	Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento	
	aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata, con i criteri previsti dalla legge, con gli utili e con il valore	
	nominale delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Nessun socio può	
	possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525	
	c.c. secondo comma.	
	22.2 Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del presente	
	Statuto.	
	Art. 23 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	23.1 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	

	23.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente	
	all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	23.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	23.4 Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in	
	una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	23.5 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti del presente	
	Statuto.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	24.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del	
	progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa necessaria ai sensi	
	della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	24.3 La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti,	
	deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con	
	particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la	
	Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	24.4 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella	

	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	24.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della Legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi entro i limiti stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	24.6 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i	
	soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai	
	soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	25.1 L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto	
	esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato ed	
	emissione di nuove azioni.	
	25.2 La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 4 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001,	
	secondo le modalità ed entro i limiti ivi contemplati.	

	25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo	
	comma, da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri	
	(singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica e/o la professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Assemblea dei Soci)	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente	
	atto costitutivo.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;	
	b) l'erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma	
	secondo della Legge n.142 del 2001;	
	c) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;	
	d) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto	
	previsto dall'art. 6 lett. d) della Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	

	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 27 (Convocazione)	
	27.1 L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci	
	almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In alternativa, la convocazione è effettuata	
	mediante messaggio di posta elettronica trasmesso ai soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, purché sia stato iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo	
	di posta elettronica ricevente.	
	27.2 In ulteriore alternativa, e comunque se imposto dalla legge, l'avviso di convocazione è	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	28.1 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita quando siano intervenuti soci titolari di più della metà dei voti complessivamente	
	spettanti.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, intervenuti in assemblea.	
	28.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente	
	assunte allorché sia espresso un numero di voti favorevole almeno pari alla maggioranza	
	dei voti dei soci presenti al momento della votazione.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano	
	di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, è	
	altresì necessario un numero di voti favorevoli almeno pari alla maggioranza dei voti dei soci	
	prestatori risultanti dal Libro dei Soci.	
	28.3 Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	

	trasformazione, ove consentita dalla legge, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di	
	almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.	
	28.4 Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima	
	di ogni votazione.	
	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	29.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente	
	e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e l'identità dei	
	partecipanti, eventualmente anche in allegato; deve altresì indicare le modalità ed il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli	
	astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva	
	esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione ai sensi di legge.	
	Art. 30 (Voto)	
	30.1 Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	30.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere fino a un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 11.	
	30.3 I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto.	
	30.4 Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	

	Non è ammesso il voto segreto.	
	30.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b)	
	sia consentito al soggetto verbalizzante	
	di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i	
	luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non	
	ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	32.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero	
	dispari di consiglieri variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque, il cui numero sarà	
	determinato di volta in volta all'atto di nomina.	

	32.2 Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, salvo eventualmente revoca o	
	dimissioni, o per il più breve periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	32.3 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza della carica ha effetto dal momento in cui il	
	nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.	
	32.4 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	32.5 Possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione anche i soci	
	sovventori oppure le persone indicate dai soci sovventori persone giuridiche, oppure anche	
	soggetti che non rivestono la qualità di socio, purchè sia rispettato il limite di cui al comma	
	successivo.	
	32.6 In ogni caso la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve	
	essere costituita da soci cooperatori.	
	Art. 33 (Consiglio di amministrazione)	
	33.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	33.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.	
	35, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	33.3 La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia	
	assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	33.4 La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico	
	documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:	

	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa	
	conseguenti; la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	33.5 Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine	
	indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto	
	viene considerata come voto contrario.	
	33.6 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione e/o	
	all'eventuale proposta di deliberazione, del quale il consigliere consenziente dichiara di	
	essere sufficientemente informato.	
	I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	33.7 La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle	
	forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi della maggioranza degli amministratori.	
	33.8 Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i	
	risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se	
	richiesto dagli stessi consiglieri.	
	32.9 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.	

	33.10 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.	
	Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	34.1 Salvi i casi in cui si proceda ai sensi del precedente art. 33.2, e comunque quando lo	
	richieda almeno un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in	
	adunanza collegiale.	
	34.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente	
	informati sulle materie da trattare.	
	34.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci	
	effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno	
	ventiquattro ore prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	34.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le	
	adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.	
	34.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per	
	audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso	
	luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c)	
	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della	

	riunione oggetto di verbalizzazione;	
	(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	34.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con	
	adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri	
	in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	35.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice	
	civile, fermo restando quanto previsto di seguito.	
	35.2 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga	
	meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro	
	cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito	
	per nomina assembleare.	
	35.3 L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato. In	
	caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare	
	ricorso alla decisione dei soci.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	36.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	36.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	

	36.3 Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé le	
	operazioni rientranti nella delega.	
	36.4 Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio	
	sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dell'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti ai membri del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	38.1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e	
	ai singoli consiglieri delegati, se nominati.	
	38.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori,	
	nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	39.1 Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	39.2 Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	39.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci	
	che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	39.4 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	39.5 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti	
	prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.	
	Art. 40 (Controllo contabile)	

	40.1 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta	
	dell'assemblea ordinaria dei soci, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti	
	dalla stessa previsti, dal Collegio Sindacale di cui al precedente articolo.	
	40.2 L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la	
	revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.	
	TITOLO VIII CONTROVERSIE	
	Art. 41 (Clausola arbitrale)	
	41.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.	
	5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e comunque nei limiti di legge:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.	
	41.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il	
	preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli	
	effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo	
	di conciliazione promosso da Camera di Commercio di Modena/Milano, ove costituito.	
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)	

	42.1 Gli arbitri sono in numero di:	
	- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero	
	zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	- tre, per le controversie di valore uguale o superiore ad euro 15.000,00 e quelle di valore	
	indeterminabile.	
	42.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera	
	Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	42.3 In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede.	
	42.4 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	42.5 Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs.	
	n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili.	
	42.6 Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo	
	che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma	
	2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in	
	cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	42.7 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	

	42.8 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione	
	della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di	
	esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività	
	sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato	
	a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della Legge 31.1.1992 n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	46.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti	

	tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	46.2 Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto	
	all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella	
	Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero	
	necessarie.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	47.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	47.2 In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società	

34 di 35

35 di 35